

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 26 maggio 1891, *Comune di Barberino di Val d'Elsa c. Giunta provinciale amministrativa di Firenze*.

Elezioni amministrative— Comune— Ripartizione in frazioni— Domanda d'una sola frazione (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 62).

La Giunta provinciale amministrativa non ha facoltà di dividere in frazioni, agli effetti dell'elezione dei consiglieri, un intero Comune, sol perché la maggioranza degli elettori di una frazione di esso lo domandi. (I)

La Sezione, ecc. — Attesoché la Giunta amministrativa di Firenze per ripartire, siccome fece col decreto del 10 dicembre 1880, tutto il Comune di Barberino di Val d'Elsa in sei distinte frazioni legali, essendosi contentata della domanda della maggioranza degli elettori della frazione di Tavarnelle e di quella degli elettori della frazione di Marcialla (della quale ultima domanda però si ignora il tenore) ha dimostrato evidentemente di interpretare l'art. 62 della legge comunale nel senso che basti la domanda della maggioranza degli elettori di una o più frazioni di un Comune per ritenersi essa autorizzata dalla legge a procedere, anche senza domanda o espresso consenso delle altre, alla divisione di tutto il Comune in altrettante frazioni, assegnando a ciascuna di esse un numero determinato di consiglieri in proporzione della rispettiva popolazione.

Attesoché, qualunque sia la giacitura materiale delle parole adoperate nell'articolo precitato, certo è per altro che un accurato esame della disposizione contenuta in quell'articolo rende manifesta la erroneità di cotesto concetto attribuito al legislatore.

Infatti, se per accordare ad una frazione il diritto di eleggere da sola un certo numero di consiglieri comunali, la legge ha voluto, in difetto della domanda del Consiglio, la domanda della maggioranza degli elettori della frazione stessa, non e né logicamente, né giuridicamente ammissibile che coll'art. 62 si sia voluto concedere alla Giunta amministrativa la facoltà di procedere ad una tale operazione anche rispetto alle altre frazioni che nulla hanno, domandato, o che non hanno espressamente manifestato il loro consenso. Se diversamente dovesse intendersi l'articolo in esame, ne seguirebbe che la maggioranza degli elettori di una piccolissima frazione, la quale rispetto al Comune sarebbe una minoranza assoluta, potrebbe, anche contro il parere del Consiglio comunale, far ripartire in frazioni un intero Comune, spostando così gli interessi di tutti. Ora, qualunque interpretazione deve prendersi per escludere un cotanto assurdo e per ritenere in quella vece secondo lo spirito della disposizione che in mancanza della domanda del Consiglio comunale la istanza proposta dalla maggioranza degli elettori di una frazione, che esista di fatto, non possa, ne debba avere altra efficacia al di fuori di quella riflettente la frazione stessa.

Attesochè stando in fatto nel caso concreto che la Giunta amministrativa di Firenze ha ripartito tutto il Comune di Barberino di Val d'Elsa in sei frazioni senza la domanda o l'espresso consenso di tutte, essa ha violato la legge e il suo decreto non può non essere colpito di nullità.

Attesochè siffatta nullità rifletta anche sul riconoscimento della frazione di Tavarnelle, sebbene questa ne avesse fatta istanza, e ciò non tanto perché non era pacifica la circoscrizione di Tavarnelle, contrastatagli da quella di Marcialla, controversia che la Giunta con la sua decisione 10 dicembre 1890 o non ha risolta o l'ha risolta senza motivazione, quanto e specialmente perché non è escluso che al riconoscimento della frazione di Tavarnelle abbia contribuito il riconoscimento decretato anche rispetto alle altre frazioni.

Per questi motivi, ecc.

